

N. R.G. 580/2018



TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice designato e tabellarmente competente, dr.ssa Domenica Capezzer

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato,
promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB NAUTICO PESCARA premettendo che: con istanza ex art. 15 comma 9 L 3/2012 la predetta ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista ex art. 15 comma 9 L.3/12 allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge; è stato nominato OCC il dott. Francesco Callocchia ed il fascicolo è stato archiviato.

Fatto

Con ricorso del 10.7.2017 l'Associazione sportiva dilettantistica Club Nautico Pescara, assistita dai legali di fiducia, avvocati Ascanio Di Giuseppe e Verina Barrucci, ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L 3/2012.

La debitrice ha dichiarato:

di non essere soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle regolare dal capo II della L. 3/2012;

di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalla improvvisa contrazione degli associati iscritti;

di non possedere altri beni mobili o immobili se non quelli dettagliatamente esposti nella domanda.

I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad € 267.982 (come risultante in modo più puntuale dalla relazione dell'OCC avendo la parte indicato, probabilmente per refuso, l'importo di 249.455 che invece riguarda l'attivo) di cui € 30.000 per oneri prededucibili, € 219.681 per crediti privilegiati € 18.301 per crediti chirografari.

La debitrice propone la liquidazione dei beni mobili di sua proprietà siti nei locali dell'associazione.

La domanda di liquidazione depositata è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co 9 L.3/12.

Dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte dall'Associazione hanno tratto



origine, per la quasi totalità, dagli esborsi resisi necessari per far fronte ai canoni di locazione dei locali in cui si svolge l'attività, in una situazione di forte contrazione delle entrate legata alla riduzione del numero degli iscritti e quindi delle quote associative.

La debitrice non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione.

In data 4.5.2018 il Giudice assegnava alla parte proponente giorni 15 per poter integrare la domanda attesa la sussistenza di molteplici criticità come evidenziate nel provvedimento interlocutorio del magistrato.

Con le note integrative del 15.5.2018 l'O.C.C. ha chiarito che:

-l'Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB NAUTICO PESCARA, rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Vincenzo Cirillo si configura quale ente privo di personalità giuridica e senza scopi di lucro, che non svolge (e non ha mai svolto) alcuna attività commerciale/imprenditoriale oltre a quella prettamente istituzionale, quest'ultima tipicamente consistente nell'organizzazione di corsi di scuola vela e di eventi sportivi vari, prestata in favore solo e soltanto dei suoi stessi associati;

- a conferma di quanto sopra, si è precisato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB NAUTICO PESCARA non risulta titolare di alcuna partita iva che identifichi un esercizio di attività commerciale;

-l'Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB NAUTICO PESCARA risulta affiliata alla Federazione Italiana della Vela (F.I.V.) del C.O.N.I. ed inoltre la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono espressamente disciplinati da apposito Statuto (cfr allegato 2);

- l'attività professionale svolta nell'interesse dell'Associazione dagli avvocati Barrucci e D'Ascanio veniva attentamente e scrupolosamente indagate dall'OCC in sede di analisi del ricorso allora pendente in appello promosso dall'Associazione nei confronti della società Unipersonale Marina di Pescara;

-più precisamente, dall'analisi della copiosa documentazione pertinente il ricorso in appello sopraccitato, è altresì emersa in maniera incontrovertibile l'esistenza tra le stesse parti di un rapporto assai complesso ed articolato che ha reso necessario l'intervento professionale prestato in favore della proponente dagli Avvocati Verina Barrucci e Ascanio Di Giuseppe;

-si è provveduto a fornire prova delle avvenute comunicazioni dovute in favore dell'Agente della riscossione e degli Uffici fiscali territorialmente competenti.

Nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente; che la debitrice è ente non riconosciuto non svolgente attività di impresa, come è stato chiarito e documentato nelle note integrative depositate su sollecitazione di questo Giudice; che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7



comma 2 lett a) e b); che la sua situazione di sovraindebitamento risulta collegata direttamente alla contrazione dell'attività associativa ed alla concomitante riduzione delle entrate rappresentata in prevalenza dalle quote degli iscritti (di cui è stato fornito l'elenco).

Nelle dette note integrative è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista di ricostruire i debiti della ricorrente e la sua situazione economico-patrimoniale.

E' risultato che la debitrice è proprietaria dei beni mobili messi a disposizione della massa dei creditori per la liquidazione ed il professionista OCC ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versa la debitrice rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; infine, non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'OCC il quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico con l'applicazione di una riduzione pari al 30% del compenso individuabile ai sensi dell'art. 16 comma 4 decreto del 24 settembre 2014, n. 202.

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta,

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012

Nomina liquidatore il dott. Francesco Callocchia;

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* comma 5 legge n. 2/2012 non sarà divenuto definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 *ter* L3/2012.

Dispone che il liquidatore proceda all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L 3/12.

Dispone che a cura dell'OCC e liquidatore della domanda della debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www. area 58.it](http://www.area58.it).

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC anche in veste di liquidatore.

Pescara 21.5.2018

Il Giudice

-Dr.ssa Domenica Capezzera-

